

Per saperne di più: On the Job grazie al CEFS

Il "pacchetto Treu" ha regolamentato la riforma dell'istituto dello stage tramite il decreto n.142, varato dal Ministero del Lavoro il 25 marzo '98, che attua l'art.18 della legge 196/97.

Lo **stage** è un rapporto triangolare tra tirocinante, azienda ospitante (pubblica o privata) ed ente promotore, il quale deve garantire la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività. Anche le aziende ospitanti dovranno indicare un responsabile aziendale di riferimento per il tirocinante.

Enti promotori

La normativa prevede che gli stage possano essere promossi da specifiche tipologie di enti; solo essi hanno facoltà di attivare stage, tutti gli altri soggetti per farlo devono ricorrere all'aiuto di un ente promotore che stipula la convenzione, tra cui:

- Agenzie regionali per l'impiego
- Strutture di collocamento riconosciute dalle Regioni
- Università e istituti di istruzione universitaria
- Provveditorati agli studi
- Istituzioni scolastiche statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale
- Centri di formazione e/o orientamento
- Comunità terapeutiche e cooperative sociali
- Servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni
- Istituzioni formative private non aventi scopo di lucro autorizzate dalle Regioni

I doveri dell'ente promotore

Il compito dell'ente promotore è quello di gestire e garantire il corretto svolgimento dello stage attraverso la predisposizione della convenzione, del progetto formativo, della copertura assicurativa e di tutte le pratiche necessarie affinché il tirocinio sia efficace e conforme alle normative per ambo le parti.

Numero di stagisti in rapporto ai dipendenti

L'art.1 del DM 142/98 pone limiti sul numero massimo di tirocinanti ospitati contemporaneamente in relazione al numero di dipendenti.

- Fino a 5 dipendenti, un solo tirocinante.
- Da 6 a 19 dipendenti, due tirocinanti.
- Da 20 dipendenti, fino a un massimo pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.

La durata dello stage:

Secondo la legge (l'art. 7 del DM 142/98) la durata massima dello stage è così stabilita:

- Studenti scuola secondaria, max 4 mesi .
- Studenti che frequentano attività formative post diploma o post laurea, max 6 mesi
- Allievi degli Istituti professionali di Stato, max 6 mesi
- Lavoratori inoccupati (o occupati a tempo parziale fino a un massimo di 20 ore) e disoccupati, max 6 mesi
- Studenti universitari e laureati da non più di diciotto mesi, max 12 mesi
- Studenti che frequentano dottorati di ricerca, max 12 mesi
- Studenti che frequentano scuole di specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termini degli studi, max 12 mesi
- Persone svantaggiate (invalidi civili, psichici e sensoriali...), max 24 mesi

Compensi e rimborsi

Ogni azienda può decidere autonomamente di riconoscere o meno allo stagista una retribuzione

come “**rimborso spese**”, in quanto non esiste nessun obbligo legale. La somma corrisposta è fiscalmente qualificabile come reddito assimilabile ed è determinata seguendo le regole previste per il reddito da lavoro dipendente. A tale somma, va detratta la ritenuta d'acconto del 20%. Anche sulle modalità di erogazione della somma non vi sono indicazioni legislative, per cui anche questo rimane a discrezione dell'azienda.

Obblighi dell'azienda

Gli obblighi a carico dell'azienda, richiamati dal DM 142/98 e dai modelli di “convenzione” e di “progetto formativo e di orientamento” sullo stage sono:

- 1) garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dello stage;
- 2) permettere al tutor dell'ente promotore di monitorare l'andamento dello stage;
- 3) definire il tutor aziendale;
- 4) segnalare entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi e al soggetto promotore eventuali incidenti durante lo svolgimento del tirocinio.

Inoltre vanno osservate tutte le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro.

Doveri dello stagista verso l'azienda

I doveri dello stagista sono riportati nel modello del “progetto formativo e di orientamento” allegato alla DM 142/98, che cita come obblighi del tirocinante:

- 1) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualunque esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- 2) rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
- 3) rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia d'igiene e sicurezza.

Come avviare uno stage

Se l'azienda vuole avviare uno stage per iniziativa autonoma, una volta ben definita la figura professionale, deve contattare il personale del CEFS con il quale definirà le fasi necessarie e i compiti per avviare lo stage: formazione@cefsudine.it